

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, PETRONIO e ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

#### Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno della mafia in Calabria ha assunto ormai proporzioni tali da mettere in forse ogni possibilità di sviluppo economico, sociale e civile della Regione.

Alla vecchia « 'ndrangheta », sorta sulla base di complesse ragioni storiche, economiche e culturali, e dedita quasi esclusivamente al taglieggiamento, si è sostituita una organizzazione, o meglio un complesso di organizzazioni, che, pur non avendo abbandonato i vecchi metodi, operano oggi prevalentemente nel campo del contrabbando, del traffico degli stupefacenti, dei sequestri di persona. I capitali accumulati in queste attività criminose vengono investiti nell'acquisto di immobili o nell'esercizio di attività commerciali e industriali, specialmente nel settore degli appalti e dei subappalti. Lo espandersi della mafia è accompagnato da un parallelo aumento del numero dei delitti più gravi: ferimenti, sequestri, omicidi, spes-

so commessi con modalità particolarmente efferate.

Per il carattere di massa che esso ha assunto in alcune zone della Regione; per il peso economico che esso esercita; per il clima di omertà, e a volte di complicità, che lo circonda, non soltanto nella società ma talvolta anche nelle istituzioni pubbliche, il fenomeno mafioso assomiglia a una rete solidissima e sempre più estesa che rischia di soffocare la vita civile della Regione.

Non vi è dubbio che le cause fondamentali, anche se non le sole, dello sviluppo della mafia in Calabria sono da ricercare nella mancanza di autorità da parte dello Stato e nelle condizioni di arretratezza economica. Alla mancanza di fiducia nello Stato si accompagna la proliferazione patologica di comportamenti particolaristici e clientelari; sul sottosviluppo economico si innestano fenomeni e modelli propri del consumismo più esasperato. Tutto ciò, unito a vecchie ere-

dità culturali, costituisce il brodo di cultura più favorevole per lo sviluppo della mafia, alla cui estirpazione si devono dedicare in via prioritaria le forze democratiche non solo della Regione Calabria, ma anche di tutto il Paese, atteso che essa si è ormai diffusa, come per metastasi, in molte Regioni italiane.

Tra i danni inferti dalla mafia alla Calabria v'è anche da annoverare quello che consiste nell'offrire un comodo alibi alla scarsa volontà di impegnarsi, da parte del Governo e delle forze imprenditoriali pubbliche e private, per lo sviluppo economico della Regione. Spesso, forse al di là delle intenzioni, si tende a criminalizzare l'intera popolazione calabrese, bloccando o scoraggiando iniziative produttive che favorendo il formarsi di una coscienza civile più matura, come pure la liberazione dal bisogno e dalla clientela, potrebbero contribuire fortemente a ridurre l'ambiente naturale della mafia.

Gravi sono le difficoltà in cui operano, nelle circostanze che si sono descritte, sia la Magistratura sia gli organismi di polizia giudiziaria. Esse derivano dallo stesso sistema processuale penale, che rappresenta un ostacolo alla speditezza delle indagini e alla ricerca delle prove, e conduce a volte il processo a conclusioni incomprensibili per la pubblica opinione, con ulteriore danno

alla credibilità dello Stato. Non minore importanza hanno la carenza di organici adeguati, sia nella Magistratura che nella polizia, come pure la mancanza di collegamento tra le forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Queste difficoltà vanno accuratamente rilevate e successivamente rimosse.

Il presente disegno di legge, istitutivo di una Commissione parlamentare di indagine sul fenomeno mafioso in Calabria, viene ripresentato dopo che analoghe iniziative nella V, VI e VII legislatura non sono giunte in porto per motivi diversi, e riproduce il disegno di legge approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 1977.

Il nostro impegno è quello di contribuire a che il suo *iter* sia il più spedito possibile, di modo che si possa giungere entro breve tempo alla costituzione della Commissione di indagine, con lo scopo di fornire al Parlamento dati certi e meditati sul fenomeno mafioso. Sulla base di questi ultimi potranno essere prese decisioni incisive e coraggiose, tali da sconfiggere un fenomeno che opprime e disonora una Regione per altri e molti versi degna di differente e migliore attenzione da parte dell'intero Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Calabria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

## Art. 2.

La Commissione dovrà esaminare il fenomeno della criminalità mafiosa nel contesto socio-economico della Regione, la sua incidenza sulla attività economica pubblica e privata, gli eventuali suoi collegamenti con i pubblici poteri e le istituzioni che operano nella economia e nel credito e verificare, in riferimento al suddetto fenomeno, la funzionalità degli organi giudiziari, tributari e di polizia.

## Art. 3.

La Commissione dovrà, entro dodici mesi dal suo insediamento, presentare una relazione al Parlamento e proporre misure organiche e coordinate necessarie per rimuovere le cause del fenomeno, per prevenire e reprimere le manifestazioni della criminalità mafiosa e per rendere più efficienti e funzionanti i poteri pubblici, in particolare quelli preposti alla prevenzione e repressione del reato.

## Art. 4.

La Commissione è costituita da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, designati da tutti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dai Presidenti delle due Camere, nella persona di un parlamen-

tare non compreso tra i componenti la Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 5.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione della regione Calabria, degli altri enti locali e di tutti gli organi ed uffici dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.